

# ANTIGONE

**Sostenibilità e trasformazioni della  
pena negli spazi del penitenziario**

Anno 2024,  
XVIV, N. 2





# ANTIGONE

## RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: [www.antigone.it](http://www.antigone.it); e-mail: [segreteria@antigone.it](mailto:segreteria@antigone.it)

## ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Giuseppe

Tabasco (Università “Magna Graecia” di Catanzaro), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell’ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

## N. 2/2024 SOSTENIBILITÀ E TRASFORMAZIONI DELLA PENA NEGLI SPAZI DEL PENITENZIARIO

a cura di Francesca Cancellaro e Alvise Sbraccia

### INDICE

Introduzione, di *Francesca Cancellaro e Alvise Sbraccia*

La circuitazione penitenziaria tra dimensioni formali e informali, di *Daniela Ronco*

Normalizzare l'emergenza: il sovraffollamento carcerario oltre la crisi, di *Simone Santorso*

Il bacino della media sicurezza in Emilia-Romagna e Campania: tra illusioni normative e adattamenti sistemici progressivi, di *Luigi Romano e Alvise Sbraccia*

“Sezioni psichiatriche”: formalità e informalità degli spazi per la salute mentale in carcere, di *Luca Sterchele*

La vita nelle “sezioni trattamentali” per detenuti comuni di sesso maschile, di *P.F.*

Gli IPM sotto pressione: coordinate essenziali per orientarsi, di *Roberto Cornelli*

La detenzione domiciliare: una soluzione o una cattiva coscienza?, di *Marco Pelissero*

La detenzione amministrativa degli stranieri: profili di illegittimità costituzionale e una proposta abolizionista, di *Francesca Cancellaro*

Note conclusive, di *Giuseppe Mosconi*

## **ALTRI SAGGI**

La reclusione dei corpi e degli affetti, di *Serena Ramirez*

## **RUBRICA GIURIDICA**

Vittime in divisa: ordine pubblico, armi e criminalizzazione del dissenso nel Ddl Sicurezza, di *Antonino Azzarà*

## **AUTORI E AUTRICI**





# LA DETENZIONE DOMICILIARE: UNA SOLUZIONE O UNA CATTIVA COSCIENZA?

*Marco Pelissero\**

---

## *Abstract*

*The forms of execution of the sentence at home, with differentiated forms and disciplines, have been enhanced by law mainly to take account of specific conditions of vulnerability of the offender or to ensure policies to reduce recourse to prison. The legislature continues to show resistance to introducing home sentences as the main penalty for fear of the media effect that the message of reducing prison sentences might generate. The idea of certainty of punishment as certainty of custodial sentence continues to persist.*

*Keywords: prison, home, alternatives to prison, prison overcrowding*

---

\* Marco Pelissero è Professore Ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

## 1. La pluralità delle forme di pena domiciliare entro la complessità del sistema sanzionatorio.

Franco Bricola, a margine della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975), affermava che una revisione dell'esecuzione penitenziaria senza depenalizzazione e senza politiche sociali sarebbe stata inevitabilmente destinata a produrre sovrappollamento carcerario<sup>1</sup>. Parole profetiche, perché questo è accaduto nel sovrapporsi delle diverse politiche sul sistema sanzionatorio che hanno visto, indipendentemente dalle forze politiche di governo, una estensione del controllo penale che si è tradotta non solo nell'aumento del numero di detenuti, ma anche nell'estensione numerica dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Così l'aumento dei condannati in area penale esterna non ha contribuito a contenere la risposta carceraria, ma si è affiancato alla lievitazione progressiva del numero di detenuti, senza un corrispondente ampliamento della capienza carceraria e con contrazione degli spazi disponibili. Completa il quadro l'abnorme fenomeno dei c.d. liberi sospesi, un limbo di procedimenti, numericamente non ben definiti (ma pare in numero ben superiore a 110.000), in attesa di trovare una risposta ad una istanza di applicazione di una misura alternativa destinata ad una protrazione incerta del *dies a quo* di inizio dell'esecuzione della pena, carceraria o extramuraria, stante l'inadeguatezza strutturale dell'amministrazione della Magistratura di

sorveglianza a riuscire a dare risposte adeguate in tempi ragionevoli. Così i tempi già dilatati tra tempo del commesso reato e sentenza definitiva di condanna si estendono ulteriormente sotto la spada di Damocle di una esecuzione differenziata in misura alternativa o in carcere.

In questo contesto va collocata la detenzione domiciliare, o meglio vanno collocate le diverse forme di esecuzione domiciliare che percorrono le fasi di sviluppo della pena.

Si è dapprima imposta, nel 1986, la detenzione domiciliare come misura alternativa alla detenzione, successivamente potenziata per contenere gli effetti della pena nei confronti dei detenuti affetti da grave deficienza immunitaria (art. 47-*quater* o.p.) e nei confronti delle detenute madri (art. 47-*quinquies* o.p.) per poi diventare una soluzione più ampia finalizzata a contenere la pena detentiva per pene sino a diciotto mesi (l. 199/2010).

In fase di cognizione, la permanenza domiciliare compare come pena principale per i reati attribuiti alla competenza del giudice penale di pace (art. 53 D. lgs. 274/2000): per quanto in un ambito ristretto, la pena presso il domicilio rompe i legami con la pena detentiva, perché non ci troviamo di fronte ad un meccanismo di sostituzione, ma ad una pena principale comminata già in astratto in luogo della pena detentiva (una rottura resa palese dalla disciplina prevista in caso di trasgressione della permanenza presso il domicilio che non dà luogo, come nella misura alternativa della detenzione domiciliare, alla conversione in pena detentiva, ma ad un

---

<sup>1</sup> Bricola, F. (1977), *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, ora in *Scritti di diritto penale*, vol. I, Tomo II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 1149 ss.

autonomo reato, rimesso all'accertamento dell'autorità giudiziaria)<sup>2</sup>.

Infine, la più recente riforma Cartabia (D. lgs. 150/2022) ha introdotto la detenzione domiciliare sostitutiva nel nuovo catalogo delle pene sostitutive che intendono rivitalizzare l'agonizzante disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui alla l. 689/1981 che non contemplava alcuna forma domiciliare di pena. La riforma, almeno sulla carta, è coraggiosa, in quanto dà al giudice di cognizione la possibilità di sostituire con la detenzione domiciliare sostitutiva condanne sino a quattro anni, ossia per reati che possono non essere affatto bagatelari<sup>3</sup>. È una disciplina che impone il radicale mutamento dell'*habitus* mentale sia dei difensori sia dei magistrati di cognizione che, da giudici del fatto devono ora farsi anche carico di essere giudici dell'autore (compito sinora prevalentemente svolto dalla Magistratura di sorveglianza, anche se il giudice di cognizione ha iniziato a confrontarsi con questo nuovo approccio dopo l'entrata in vigore della sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168-*bis* c.p.).

L'obbligo di dimora presso il domicilio, o altra struttura ritenuta idonea, non solo cambia il *nomen iuris* in ragione della fase in cui la pena si colloca (detenzione domiciliare, permanenza domiciliare, detenzione domiciliare sostitutiva), ma implica soprattutto valutazioni differenziate sulle scelte di fondo sul controllo penale. A questo riguardo,

vorrei partire dal considerare due profili: *a*) le finalità che persegue il legislatore nel prevedere che in alcuni casi la pena possa essere scontata presso il domicilio; *b*) le potenzialità ed i limiti di tale scelta.

## 2. Le finalità perseguite

La pena presso il domicilio si è sempre mossa attraverso due polarità. La prima è quella che ha connotato le ipotesi iniziali della detenzione domiciliare come misura alternativa (art. 47-*bis* o.p.): si è trattato di dare voce ad esigenze di tipo umanitario (la vulnerabilità connessa alla maternità, alla salute o all'età) che hanno rappresentato le ragioni dell'estensione di questo istituto non solo in presenza di esigenze sanitarie o per tener conto della condizione delle detenute madri e dei figli in tenera età in carcere, ma anche per contenere gli effetti della pandemia (la detenzione domiciliare "eccezionale" disciplinata dall'art. 123 D.L. 18/2020, poi reiterata dall'art. 30 D.L. 137/2020). Lo scopo umanitario non è mai stato disgiunto da quello rieducativo come emerge da una sentenza nella quale la Corte costituzionale, pur riconoscendo la funzione preminente di supporto alla vulnerabilità dei soggetti deboli, afferma comunque che la misura "partecipa delle finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione"<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Su questo sviluppo v. Pelissero, M. (2016), *La detenzione domiciliare: i vantaggi in chiave deflattiva e il problema dell'offerta trattamentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 735 ss.

<sup>3</sup> Su questa riforma v. la recente ampia ed esaustiva monografia di Bianchi, D. (2024), *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, Torino, Giappichelli, 2024.

<sup>4</sup> Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239.

L'attenzione alla vulnerabilità del condannato è anche alla base del potenziamento della c.d. detenzione domiciliare in deroga, ossia la possibilità di concedere la misura alternativa oltre i limiti di quattro anni di condanna a pena detentiva: la Corte costituzionale ha, infatti, nell'importante sent. 19/2019 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter o.p. "nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter"<sup>5</sup>. In tal modo, il giudice può bilanciare le esigenze di difesa sociale dal rischio di recidiva e di cura del soggetto, applicando una misura sino a quel momento applicabile ai casi di grave infermità fisica sopravvenuta: le esigenze terapeutiche impongono, dunque, la presenza nel sistema di percorsi alternativi al carcere che vedono, al momento, nella detenzione domiciliare presso strutture idonee ad accogliere il condannato con infermità sopravvenuta lo strumento per assicurare il bilanciamento tra gli interessi in gioco.

La seconda polarità entro la quale si muove la detenzione domiciliare è la funzione deflattiva che costituisce il filo conduttore delle scelte più recenti di potenziamento dell'istituto: così le condanne a pene detentive fino a due anni hanno come sbocco privilegiato la detenzione domiciliare, laddove sussistano le condizioni di un domicilio o di una struttura idonea (art. 47-ter, comma 1-bis

o.p.); la l. 199/2010 ha poi reso più snella la procedura di applicazione della misura per pene sino a diciotto mesi. L'opzione deflattiva ha di per sé un contenuto positivo insito nel contenere gli effetti desocializzanti del carcere, ma apre ad una serie di riflessioni che coinvolgono il senso stesso delle politiche deflative.

### 3. Potenzialità e limiti delle pene domiciliari

Gli istituti deflattivi non sono sempre di per sé giustificabili, in quanto, rompendo il legame tra reato e pena, introducono una cesura che va razionalizzata nel sistema: le diverse tipologie di pene domiciliari non possono limitarsi a dislocare lo spazio di esecuzione della pena dal contesto carcerario a quello domiciliare. Hanno indubbiamente un duplice effetto positivo, perché riducono la pressione carceraria e rappresentano un'opzione preferibile rispetto alla privazione della libertà personale in carcere; tuttavia, emergono alcuni profili di frizione della detenzione presso il domicilio con i principi costituzionali.

Può anzitutto trattarsi di una pena intrinsecamente ingiusta, perché la qualità ed il peso specifico della pena dipendono dalla qualità del domicilio di esecuzione; se poi il condannato non dispone di un domicilio idoneo, non rimane altro che la pena carceraria. La violazione dell'art. 3 Cost. emerge ancor più limpidamente alla luce della sent. 32/2020 nella quale la Corte costituzionale

<sup>5</sup> Corte cost., 19 aprile 1999, n. 99 (per un commento v. Pelissero, M. (2019), *Infermità psichica sopravvenuta: un fondamentale intervento della Corte costituzionale a fronte del silenzio del legislatore*, in *Dir. pen. proc.*, 1261 ss.).

ha definito come mutamento qualitativo della pena la sua esecuzione dentro il carcere o attraverso misure alternative: “Tra il ‘fuori’ e il ‘dentro’ la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un *aliud* rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un’applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell’art. 25, secondo comma, Cost.”<sup>6</sup>. L’indisponibilità di un domicilio idoneo decide, dunque, della qualità della pena in base anche alle condizioni di vita sociale, familiare ed economica dell’autore del reato.

Un secondo profilo critico investe il rispetto della seconda parte dell’art. 27, comma 3, Cost., perché la mera dislocazione spaziale della pena in funzione deflattiva non è necessariamente congruente con la funzione rieducativa della pena: senza un programma individualizzato che integri la permanenza presso il domicilio con la possibilità di seguire fuori casa attività di tipo rieducativo, otteniamo solo una modificazione spaziale del contesto di esecuzione della pena, in una condizione certamente migliore rispetto a quella del carcere, ma non necessariamente funzionale alla risocializzazione del condannato.

Se questi profili critici investono il rapporto dell’autore con la pena, un terzo elemento critico interessagli effetti della pena domiciliare sui terzi estranei al reato: questa pena, infatti, può riverberare i suoi effetti negativi sui familiari, dei quali condiziona

inevitabilmente i contesti di vita. Gli effetti riflessi sulla pena costituiscono una frontiera degli studi penalistici da poco avviati in Italia<sup>7</sup>, ma nel caso della detenzione domiciliare sono particolarmente evidenti in ragione della fisica condivisione degli spazi tra autore del reato e familiari conviventi.

#### 4. In quale direzione andare?

La detenzione domiciliare risponde a *rationes* differenti che vanno dal venire incontro ad esigenze umanitarie, a contenere gli effetti della pandemia, a ridurre la pressione carceraria. Il D. lgs. 150/2022 ha ritenuto di anticipare in fase cognitiva la concessione della detenzione domiciliare sostitutiva per condanne a pene detentive sino a quattro anni, differenziandosi così dalla misura alternativa che l’art. 47-*ter* o.p. disciplina declinando tre fasce temporali di condanna (sino a due anni ex comma 1-*bis*, sino a quattro anni o con pene anche superiori): la riforma è fuori dalla prospettiva umanitaria, ma privilegia le funzioni deflattiva e rieducativa, come ha ben evidenziato la Corte costituzionale nella sentenza 84/2024 a proposito della differenza di regime tra detenzione domiciliare come pena sostitutiva o come misura alternativa<sup>8</sup>: garantire già al giudice di cognizione la possibilità di dare risposte alternative alla pena detentiva per pene brevi o comunque di durata contenuta è “in coerenza sia con il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale..., sia con la necessaria finalità

<sup>6</sup> Corte cost., 12 febbraio 2020, n. 32.

<sup>7</sup> Per un’ampia panoramica delle questioni si rinvia a Galli M. (2024), *Gli effetti collaterali della pena*, Torino, Giappichelli.

<sup>8</sup> Stallone, G. (2023), *Somiglianze e differenze: sollevata questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare*, in *Arch. pen.*, 24.11.2023.

rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.<sup>9</sup>, che la Corte valorizza in continuità con una fondamentale pronuncia del 1990 che aveva posto l'accento sulla centralità che tale finalità ha assunto nel percorso di sviluppo della pena “da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”<sup>10</sup>. La disciplina – chiarisce sempre la Corte – risponde anche allo scopo di “incentivare definizioni alternative del processo – attraverso la prospettiva di ottenere l'applicazione di pene sostitutive del carcere, anche per effetto degli sconti di pena connessi alla scelta dei riti alternativi –, con conseguente alleggerimento complessivo dei carichi del sistema penale”<sup>11</sup>. La soluzione di anticipare la concessione della detenzione domiciliare dovrebbe avere un effetto positivo in termini di definizione anticipata dell'esecuzione della pena, evitando che il condannato entri nella massa dei liberi sospesi: il vantaggio per il condannato è dato dalla maggiore flessibilità delle prescrizioni rispetto alla detenzione domiciliare applicata come misura alternativa.

È presto, al momento, per capire quanto la nuova disciplina delle pene sostitutive riesca davvero nell'intento di superare i limiti della disciplina del 1981: al momento i dati non sono rassicuranti. Al 30 giugno 2024, su 91640 condannati presi in carico dall'UEPE, solo 724 avevano optato per l'applicazione di questa pena, mentre sono preferiti, tra le nuove pene introdotte dalla riforma

Cartabia, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (2957 casi) e, tra le misure alternative alla detenzione, l'affidamento in prova ai servizi sociali (30443), la cui assenza come pena sostitutiva grava come limite della riforma del 2022, segnalato da subito dalla dottrina e dalla magistratura. In ogni caso, è possibile notare un aumento delle pene sostitutive: a metà gennaio 2025, il numero delle detenzioni domiciliari sostitutive era di 1100 condannati, al secondo posto rispetto al lavoro di pubblica utilità che si conferma come pena sostitutiva più apprezzata (4272). Si tratta, comunque, di numeri ancora bassi, considerato che alla stessa data risultano 22.376 condannati in affidamento in prova provenienti dal regime di libertà e 8249 condannati che hanno presentato istanza dal carcere.

Pur con questi aumenti, le pene sostitutive stentano a costituire una modalità alternativa significativa alla pena detentiva, riuscendo ad incidere ben poco sul numero dei liberi sospesi.

Credo che il legislatore dovrebbe avere il coraggio di fare una scelta di campo e prevedere la detenzione domiciliare come pena principale, superando i limiti angusti oggi riconosciuti alla permanenza domiciliare, applicabile solo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace. Misure alternative alla detenzione e pene sostitutive delegano rispettivamente alla Magistratura di sorveglianza<sup>12</sup> e a quella di cognizione l'effettiva contrazione del ricorso alla pena detentiva;

<sup>9</sup> Corte Cost., 11 aprile 2024, N. 84, § 3.2.

<sup>10</sup> Corte cost., 26 giugno 1990, n. 313, § 8.

<sup>11</sup> Corte cost., 11 aprile 2024, n. 84, § 3.3.2.

<sup>12</sup> Sul potere discrezionale della magistratura di sorveglianza e del giudice di cognizione, v. Menghini, A. (2022), *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Napoli: Editoriale Scientifica, 90 ss. e 475 ss.

qualora, invece, la detenzione domiciliare fosse pena principale, sarebbe il legislatore ad effettuare la scelta di escludere determinati reati dall'area della pena carceraria. In questo caso, la trasgressione alle prescrizioni sulla permanenza presso il domicilio non potrebbe condurre all'applicazione della pena detentiva, come nel classico meccanismo sostitutivo, ma dovrebbe integrare un'autonoma fattispecie di reato, come già oggi accade per le trasgressioni alla permanenza domiciliare. Si sancirebbe così la netta rottura tra determinate tipologie di reato, punite solo con pena domiciliare, ed il carcere. Anche costruita come pena principale, la detenzione domiciliare dovrebbe comunque essere assistita dall'UEPE al fine di garantire un idoneo progetto di reinserimento sociale.

Rimane il profilo critico di chi non ha un domicilio idoneo. A questo proposito la Commissione Palazzo nel 2013 aveva lavorato alla riforma del sistema sanzionatorio sulla base della legge delega che aveva indicato di includere la pena domiciliare tra le pene principali (l. 67/2014). Quella commissione, per ovviare ai limiti di accesso a questa pena, per chi non avesse avuto un domicilio idoneo, propose che lo Stato garantisse la presenza di "luoghi non custodiali di dimora sociale", ossia strutture pubbliche funzionali a consentire l'esecuzione di questa pena<sup>13</sup>.

Il punto sul quale dobbiamo interrogarci è se sia realisticamente percorribile l'introduzione di pene principali non detentive: la l. 67/2014 aveva dato indicazioni in tal senso, prevedendo che le contravvenzioni fossero

punite solo con l'arresto domiciliare (espungendo, dunque, dal sistema l'arresto) e che per i delitti fosse inserita nel ventaglio delle pene principali. Alla legge delega il Governo di allora non diede attuazione, nel timore di lanciare alla comunità un messaggio simbolico distorto di esclusione della pena carceraria per alcuni reati: un messaggio di questo tipo sarebbe stato lontano dalla comunicazione securitaria che è più facile sposare in funzione di acquisizione di consenso elettorale.

Oggi il clima è, più di allora, permeato da una impostazione securitaria che non ha arretrato di un passo anche di fronte al dramma del crescente numero dei suicidi in carcere, essendo del tutto inadeguata la riforma approvata con il D.L. 94/2014 conv. in l. 114/2014 che non ha affatto allargato l'ambito di applicazione delle misure alternative anche solo in funzione di alleggerimento del sovraffollamento carcerario, che rende le condizioni di vita dei reclusi contrarie al rispetto della dignità umana imposto dalla prima parte dell'art. 27, comma 3, Cost. Emblematica è la disciplina relativa alle strutture destinate a consentire l'esecuzione delle pene domiciliari. Viene istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone detenute: la misura razionalizza l'individuazione delle strutture esistenti, ma sia chiaro che non affronta il vero nodo, ossia quello della predisposizione di strutture nelle quali possano scontare la detenzione domiciliare quei condannati che,

---

<sup>13</sup> Il testo elaborato dalla Commissione non è mai stato pubblicato dal Ministero della giustizia, ma su questa soluzione ne ha riferito un commissario: Pelissero, M., *op. cit.*, 751.

non avendo un domicilio idoneo, non riescono ad accedere a forme di pena domiciliare. Tra l'altro, le strutture da inserire in elenco non devono limitarsi ad assicurare un domicilio idoneo, ma devono garantire anche «lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative» (art. 8, comma 3, D.L. cit.). Dunque, qualcosa di più e di diverso da un semplice domicilio idoneo, perché i gestori delle istituende strutture devono garantire anche un più ampio supporto trattamentale. Ma così, il sistema non si avvia verso forme mascherate di privatizzazione di strutture carcerarie a custodia attenuata?

Se oggi la passione punitiva di cui parla Didier Fassin permea le scelte di politica criminale<sup>14</sup>, mi pare realistico pensare che sia difficile che il legislatore arrivi a breve a diversificare, in chiave extracarceraria, le pene principali. Un'opzione di questo tipo non comporterebbe un abbassamento dell'efficacia di prevenzione generale, considerato che molti dei reati per i quali potrebbe essere prevista questa sanzione sono già oggi di fatto destinati a pene non detentive; si tratta ovviamente di selezionare le fattispecie per le quali questa opzione appare praticabile (scelta non facile e che potrebbe essere boicottata dal legislatore, introducendo nella parte generale del codice penale pene principali non detentive, ma poi riservandole ad un nucleo molto ristretto e marginale di

fattispecie nelle scelte di parte speciale). Persiste, invece, nel legislatore il convincimento che la certezza della pena e la sua efficacia deterrente siano proprie solo della pena carceraria; meglio lasciare alla responsabilità del potere diffuso della magistratura, non elettivo, il compito di tracciare in concreto il confine tra esecuzione “dentro” e “fuori” del carcere, due dimensioni che fanno assumere alla pena un significato qualitativamente differente che definisce l'ambito della “materia penale” ex art. 7 CEDU.

Il ragionamento molto grezzo che sta alla base dell'insistenza sulla certezza della pena carceraria non è distante da quello che supporta il disegno di legge “sicurezza” (n. 1236, in discussione al Senato) che, a fronte di una condizione inaccettabile di sovraffollamento carcerario, propone di introdurre il reato di “rivolta penitenziaria”, rilevante anche quando il fatto è realizzato a mezzo di condotte di resistenza meramente passiva. Entrambe le linee di intervento ripropongono una visione carcere-centrica e securitaria del sistema penale che sollecita solo la comunicazione simbolica di rafforzamento della tutela penale senza assicurare, da un lato, percorsi capaci di contenere i tassi di recidiva, e, dall'altro, senza garantire le condizioni minime di dignità umana dentro i penitenziari italiani.

La detenzione domiciliare, pur con i suoi limiti, offre un'alternativa al carcere e presenta ancora ampie possibilità di sviluppo che il legislatore deve saper cogliere al fine di assicurare spazi di ragionevole, più ampio commiato dalla pena detentiva. Tuttavia,

---

<sup>14</sup> Fassin, D. (2018), *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, Feltrinelli.

anche questa misura, come tutte le alternative al carcere, è fallimentare se viene utilizzata in chiave puramente deflattiva senza essere supportata sul piano dei percorsi risocializzativi e non deve far dimenticare la complessa realtà del carcere che rimane, ad oggi, uno strumento di controllo penale difficile da superare<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Fiandaca, G. (2024), *Punizione*, Bologna, Il Mulino, 58.





# **ANTIGONE**